



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA DI VEICOLO COMPLESSO AUTOARTICOLATO COSTITUITO N. 1 TRATTORE STRADALE + SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.

VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO: €. 200.000,00 oltre IVA come per legge.

Indice:

• GENERALITA'	Pag. 2
• ARTICOLO 1 - OGGETTO E CONSISTENZA DELLA FORNITURA	Pag. 2
• ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE	Pag. 2
• ARTICOLO 3 – IMPORTO A BASE DI GARA - VALORE DELL'APPALTO	Pag. 3
• ARTICOLO 4 – PROCEDURA DI GARA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	Pag. 4
• ARTICOLO 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	Pag. 4
• ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	Pag. 4
• ARTICOLO 7 – CONDIZIONI GENERALI – STIPULA CONTRATTO	Pag. 6
• ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO-FATTURAZIONE-PAGAMENTI	Pag. 7
• ARTICOLO 9 - TERMINI DI CONSEGNA – PENALITA'	Pag. 8
• ARTICOLO 10 - COLLAUDO – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	Pag. 9
• ARTICOLO 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	Pag. 10
• ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA'	Pag. 10
• ARTICOLO 13 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	Pag. 10
• ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO	Pag. 10
• ARTICOLO 15 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI SICUREZZA	PAG. 12
• ARTICOLO 16 – DEFINIZIONE DELLE CONTRIOVERSIE	Pag. 12
• ARTICOLO 17 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI	Pag. 12
• ARTICOLO 18 – RICHIAMO ALLE LEGGI	Pag. 12

Allegati:

Allegato 1 – Caratteristiche tecniche veicolo complesso



• **GENERALITA'**

L'Appaltatore, assumendo l'esecuzione della fornitura, riconosce di aver preso piena conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara e che, dopo compiuti i propri calcoli, giudica remunerativo e di sua convenienza.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E CONSISTENZA DELLA FORNITURA.

OGGETTO DELLA GARA

Oggetto della gara è la fornitura di un autoarticolato composto da un trattore stradale 4X2 e un semirimorchio a carica dall'alto per trasporto rifiuti solidi urbani a lotto unico come di seguito indicato:

Lotto	CIG	Descrizione	Quantità	Prezzo Complessivo €.
Lotto unico	6788515BC9	autoarticolato trattore + semirimorchio compattatore	1	200.000,00

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE

La fornitura del veicolo complesso/autoarticolato dovrà essere effettuata nella quantità e qualità richieste nell'oggetto dell'appalto e come da specifiche tecniche allegate.

Il veicolo complesso/autoarticolato offerto dovrà essere conforme alla tipologia richiesta come indicato nelle specifiche tecniche allegato 1, sia per caratteristiche tecniche e costruttive, sia per i materiali e per l'affidabilità.

La ditta aggiudicataria dovrà dare una garanzia non inferiore a 12 MESI che deve coprire qualsivoglia rottura, guasti e danni vari derivanti da vizi e difetti occulti non imputabili a negligenza o imperizia degli autisti ASM srl.

Il veicolo dovrà essere conforme alle vigenti normative italiane ed europee.

Le caratteristiche di cui alla specifica tecnica allegata, devono intendersi come caratteristiche minime che la fornitura del veicolo deve soddisfare, a pena di esclusione.

Mezzi che presentino vizi occulti o criticità tali da comprometterne l'uso o comportare rischi per la sicurezza potranno essere restituiti da ASM srl Molfetta.

Il veicolo offerti dovranno essere consegnati presso la sede dell'ASM srl di Molfetta - in via Oleifici dell'Italia meridionale – zona artigianale lotto "C" – Molfetta

La ditta aggiudicataria dovrà indicare la ditta/e di fiducia autorizzata ad effettuare interventi in garanzia, che non dovrà distare dalla sede dell'ASM srl di Molfetta più di 30 km.

Gli eventuali interventi di manutenzione in garanzia saranno richiesti dall'ASM srl che metterà a disposizione i veicoli presso l'officina di cui sopra entro tre giorni lavorativi.

Gli eventuali tagliandi in garanzia saranno richiesti dall'aggiudicatario e l'ASM metterà a disposizione i veicoli presso l'officina di cui sopra entro tre giorni lavorativi dalla richiesta.



Le schede tecniche sono da considerarsi come parte integrante, e quindi non modificabili, del presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

ART.3 - IMPORTO A BASE DI GARA – VALORE DELL'APPALTO

Importo complessivo dell' appalto € 200.000,00 oltre iva, inclusi oneri di sicurezza da rischio specifico (ex lege), I costi della sicurezza interferenziali (DUVRI) sono pari ad € 0 (zero) trattandosi di mera consegna.

Ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, si precisa che il committente ASM srl - Molfetta, per la gara d'appalto in oggetto, non ha redatto uno specifico DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenza) in quanto trattandosi di una mera fornitura senza installazione, non esistono rischi da interferenza. Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell'appaltatore, in caso di modifiche tecniche, logistiche organizzative che possano incidere sulle modalità organizzative.

Si precisa che l'importo a base d'asta, è comprensivo di ogni onere inerente la fornitura del veicolo quali: oneri di immatricolazione e messa su strada (IPT), eventuali collaudi presso l'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile) ed omologazioni CE, spese di trasporto e formazione del personale aziendale, e quanto altro necessario per dare il veicolo nel suo complesso, pronto.

Il prezzo offerto sarà inteso fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della stazione appaltante.

Art. 4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara come disposto, sarà esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione attraverso il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 95 comma 4 lett. b) del citato Codice, rispetto all'importo posto a base di gara, con aggiudicazione in favore del concorrente che avrà offerto il miglior ribasso percentuale, **con esclusione delle offerte in aumento.**

In caso di offerte uguali, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio.

L'offerta dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.

Ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte; in tal caso la Stazione appaltante potrà richiedere per iscritto ai concorrenti, di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, precisazioni ed elementi giustificativi ritenuti pertinenti in merito agli elementi costitutivi l'offerta.

E' fatta salva la procedura per l'individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 97 comma 2 del Dlgs 18.4.2016, n. 50.

Non saranno accettate offerte con riserve e/o condizioni, né quelle espresse in termini generici o non chiari.

L'offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni solari dal termine della gara.



Non è consentito presentare offerte parziali.

L'ASM srl, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi sorta, si riserva il diritto di:

- 1) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 2) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e conveniente. In questo caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, all'unico offerente, offerta migliorativa stante la mancata comparazione con altre offerte
- 3) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- 4) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

ART.5 - REQUISITI, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Le modalità di partecipazione alla gara sono contenute nel Disciplinare di gara al quale si fa esplicito rinvio.

Art. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, una garanzia definitiva in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia da costituire fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede d'offerta.

La cauzione in questione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni e le modalità di segnalazione del possesso dei requisiti che ne danno diritto, previste dall'art. 93 comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso delle dichiarazioni.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.



A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente l'indicazione del numero di CIG e dell'oggetto della gara e dovrà contenere, ai sensi dell'art. 103 comma 4 del D.Lgs 50/2016:

- Espressa menzione degli eventi garantiti;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile
- la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di prestazione della cauzione provvisoria/definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno essere:

a) conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti e preventivamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

c) contenere, l'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La predetta garanzia, a scelta dell'appaltatore, potrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nel caso di fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993 (con le caratteristiche introdotte dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. 19/09/2012, n. 169), la stessa dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla ASM srl – Via Oleifici dell'Italia Meridionale Zona Artigianale lotto "C" – Molfetta.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della ASM srl qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASM srl ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria e la garanzia assicurativa sono presentate, su mandato irrevocabile, della mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese



Art. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - STIPULA CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario/i equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di mancata conferma delle autocertificazioni relative mancanza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2006, presentate in sede di gara.

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., lo stesso non può essere prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore nella misura che sarà comunicata dall'ASM srl.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto dal giorno della consegna a quello della data di emissione dell'Attestazione di conformità o del Certificato di verifica di conformità.

Il contratto, trattandosi di scrittura privata non autenticata le cui disposizioni sono soggette ad I.V.A. sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/86. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

L'ASM srl Molfetta si asterrà dal pagamento di quanto previsto senza che questo produca effetti di mora, nel caso in cui al momento della verifica del D.U.R.C. della ditta Aggiudicataria questo risulti irregolare.

ART.8 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - FATTURAZIONE - PAGAMENTI

Il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dagli atti di gara.

La fattura inerente il presente contratto, redatta secondo le norme fiscali in vigore, potrà essere presentata solo e soltanto ad avvenuto collaudo con esito positivo.

Dovrà essere sarà intestata all'Azienda Servizi Municipalizzati srl (P-Iva 05396790726) – Via Oleifici dell'Italia Meridionale zona artigianale lotto "C" - Molfetta e dovrà riportare il codice CIG dell'appalto. La fattura inerente la presente fornitura, fermo restando quanto di seguito specificato, è liquidata dall'ASM SRL a 90 (novanta) giorni d.f.f.m. previa attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il fornitore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di ASM srl.

Nel caso di ottenimento da parte de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell'appaltatore, l'ASM srl si asterrà dal pagamento di quanto previsto senza che questo produca



effetti di mora, nel caso in cui al momento della verifica del D.U.R.C. della ditta Aggiudicataria questo risulti irregolare.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 48 bis comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e smi, l'ASM srl per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.

L'ASM srl si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il fornitore si obbliga a comunicare all'ASM srl gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 – TERMINI DI CONSEGNA - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il termine di consegna massimo è fissato in gg. 90 (novanta), solari e consecutivi dalla data di notificazione dell'ordine che verrà emesso successivamente alla aggiudicazione definitiva.

Nel caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore, sui tempi di consegna della fornitura oggetto del contratto, sarà applicata una penale dell'0,5% sull'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo, salvo la possibilità da parte dell'ASM srl Molfetta di richiedere ulteriori risarcimenti per i danni subiti.

Le penalità e le maggiori spese eseguite dall'ASM srl in danno del fornitore saranno prelevate dai crediti maturati dal fornitore per il contratto oggetto del presente capitolato, e, ove mancasse il credito da parte del fornitore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.

Il fornitore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati al fornitore per iscritto dal Responsabile del Procedimento.

Il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio dell'ASM srl ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sopra



indicate. L'ASM srl si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del fornitore.

In tal caso l'ASM srl avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno del fornitore.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall'art. 38 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASM srl;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito. In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d'ora, a fornire all'ASM srl tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

ART. 10 - COLLAUDO - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento.

La consegna del mezzo autoarticolato dovrà avvenire presso la sede della stazione appaltante o in altro luogo con le modalità da concordarsi.

Alla consegna dei veicoli sarà effettuato il collaudo funzionale, a mezzo di proprio personale o anche a mezzo di soggetti esterni appositamente nominati, al fine di verificare la conformità ed il buon funzionamento e la piena e completa rispondenza della fornitura dei veicoli a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale, condizioni tecniche e di Offerta.

Al collaudo potrà essere presente un rappresentante dell'Aggiudicatario.

L'assenza di rappresentanti dell'impresa aggiudicataria è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Il collaudo di accettazione consisterà anche nell'accertamento che i veicoli siano forniti di tutti gli eventuali attrezzature e optional richiesti e che gli stessi siano perfettamente funzionanti.

Qualora nell'esecuzione del collaudo emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero anomalie, l'ASM srl Molfetta ordinerà all'Aggiudicatario l'eliminazione delle deficienze riscontrate e potrà successivamente far ripetere le prove di collaudo in relazione alle necessità emerse. L'Aggiudicatario in sede di collaudo dovrà consegnare al delegato dell'ASM srl Molfetta tutta la documentazione e certificazione a corredo sia del veicolo che dell'eventuale attrezzatura annessa o connessa allo stesso necessaria per poter utilizzare il veicolo nel rispetto del codice della strada.



Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati.

Sono rifiutate le forniture che risultano parziali o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche offerte dalla ditta in sede di gara.

Salvo diversa indicazione contrattuale, la ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, la fornitura non accettata al collaudo entro 30 giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

L'ASM srl, ai sensi dell'art. 102 del D.LGS. 50/2016 procederà all'emissione dell'Attestazione di Regolare Esecuzione da parte del Responsabile del procedimento non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto la ASM procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dal fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 102 comma 8 del D.LGS. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati, del D.P.R. 207/2010.

Art. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è vietato, da parte del fornitore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del richiamato D.Lgs. 50/2016.

E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso, così come è fatto divieto alla ditta aggiudicataria, pena l'immediata risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente tutto o in parte il proprio credito maturato a pegno ed a usufrutto

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della ASM srl al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 12 – RESPONSABILITA'

Il fornitore è responsabile nei confronti dell'ASM srl dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'ASM srl e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Il Fornitore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del contratto.

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva l'ASM srl da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C.



assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

Art. 13 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il fornitore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con ASM srl vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). ASM srl e il fornitore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003. ASM srl e il fornitore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 14 RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO

Per la risoluzione e il recesso del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 108-109-110 del Codice D.L.vo 50/2016.

L'ASM srl si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso al fornitore le voci di cui all'art. 108 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando l'ASM srl e l'appaltatore per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) per cessione del contratto da parte dell'appaltatore; l'ASM srl incamera la cauzione definitiva;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, l'ASM srl incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- d) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, l'ASM srl incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura da parte dell'appaltatore; l'ASM srl incamera la cauzione definitiva



g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del servizio; l'ASM srl incamera la cauzione definitiva.

h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la ASM SRL incamera la cauzione definitiva.

i) perdita, da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; l'ASM srl incamera la cauzione definitiva.

j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); l'ASM srl incamera la cauzione definitiva.

k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall'articolo 80, comma ... lettere b) e c) del Codice o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta; l'ASM srl incamera la cauzione definitiva.

l) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia (NORMATIVA ANTIMAFIA);

In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa del fornitore, l'ASM srl ha la facoltà di affidare a terzi il contratto, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 110 COMMA 1 del D.Lgs. 50/2016. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'ASM srl rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale del fornitore, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e l'ASM srl è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato.

Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.

Art. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI SICUREZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di osservare pienamente e scrupolosamente tutte le leggi in vigore ed in particolare quelle riguardanti il collocamento, l'assicurazione, la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro e la responsabilità civile, l'uso dei dispositivi di protezione individuali per la prevenzione infortuni, la salute e la sicurezza del proprio personale, in conformità alle vigenti norme disciplinate dal D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.



ART.16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro territorialmente competente per il Comune di Molfetta.

ART. 17 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'ASM srl e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La Ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione della fornitura.

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva l'ASM srl da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

Art. 18 – RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture.